

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2270/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2271/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2272/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, relativo alla fornitura di sorgo alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare 5
- * **Regolamento (CEE) n. 2273/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alcaloidi della china e loro derivati e ai sali di tali prodotti dei codici 2939 21 10, 21 90 e 29 00 della nomenclatura combinata, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** 8
- * **Regolamento (CEE) n. 2274/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cisteina, cistina e loro derivati del codice 2930 90 10 della nomenclatura combinata, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** 9
- * **Regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 10
- * **Regolamento (CEE) n. 2276/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 4122/87 relativo ai contingenti annui all'importazione nel quadro delle restrizioni quantitative (campagna di pesca 1988)** 13
- * **Regolamento (CEE) n. 2277/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 4123/87 che fissa, per la campagna 1988, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca** 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 2278/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di <i>Lolium perenne</i> L.	15
★ Regolamento (CEE) n. 2279/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2181/88	17
Regolamento (CEE) n. 2280/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto	18
★ Regolamento (CEE) n. 2281/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo	20
Regolamento (CEE) n. 2282/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21
Regolamento (CEE) n. 2283/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	23
Regolamento (CEE) n. 2284/88 della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/410/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote	27
---	----

88/411/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 21 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote	30
--	----

88/412/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote	31
--	----

88/413/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)	32
---	----

88/414/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 22 giugno 1988, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote	34
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2270/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1871/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	11,21	132,75
0712 90 19	11,21	132,75
1001 10 10	22,59	159,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	22,59	159,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	133,74
1001 90 99	0,00	133,74
1002 00 00	24,82	99,80 ⁽³⁾
1003 00 10	18,48	105,31
1003 00 90	18,48	105,31
1004 00 10	75,41	50,06
1004 00 90	75,41	50,06
1005 10 90	11,21	132,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	11,21	132,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	34,79	149,18 ⁽⁴⁾
1008 10 00	18,48	29,47
1008 20 00	18,48	59,00 ⁽⁴⁾
1008 30 00	18,48	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	18,48	0
1101 00 00	8,98	201,21
1102 10 00	47,75	152,72
1103 11 10	48,02	260,33
1103 11 90	9,70	217,31

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2271/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 luglio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2272/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

relativo alla fornitura di sorgo alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 19 maggio 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della LSCR, la Commissione ha assegnato a questo organismo 500 t di cereali da fornire reso porto di sbarco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da eseguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di sorgo a favore della LSCR a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 906/87.
2. **Programma :** 1987.
3. **Beneficiario :** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Croissant-Rouge mauritanien — Av. Gamal Abdel Nasser — BP344 Nouakchott — Mauritanie — Tel. 526-70.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare :** sorgo.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 5).
8. **Quantitativo globale :** 500 t.
9. **Numero dei lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a)
— i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso la destra, di 10 cm di altezza, e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza:
• ACTION N° 906/87 / SORGHO / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NOUAKCHOTT •
11. **Modo di mobilitazione :** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** Nouakchott.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco :** dal 20 agosto al 5 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura :** 20 ottobre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 9 agosto 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 16 agosto 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 1° al 15 settembre 1988,
 - c) data limite per la fornitura : 30 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles,
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 10 luglio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 168 del 1° luglio 1988.

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2273/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli alcaloidi della china e loro derivati e ai sali di tali prodotti dei codici 2939 21 10, 21 90 e 29 00 della nomenclatura combinata, originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5% delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per gli alcaloidi della china e loro derivati e ai sali di tali prodotti dei codici 2939 21 10, 21 90 e 29 00 della nomenclatura combinata la base di riferimento è fissata a 616 000 ECU; che, in data 22 giugno

1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Codice NC	Designazione delle merci
2939 21 10 2939 21 90 2939 29 00	Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2274/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla cisteina, cistina e loro derivati del codice 2930 90 10 della nomenclatura combinata, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per la cisteina, cistina e loro derivati, del codice 2930 90 10 della nomenclatura combinata la base di riferimento è fissata a 943 000 ECU; che, in data 1° luglio 1988, le importazioni di tali prodotti nella

Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 29 luglio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice NC	Designazione delle merci
2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Grani di <i>Zizania aquatica</i> («riso selvatico»), non mondati, in forma di aghi di pino di colore bruno	codice NC 1008 90 90	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 1008 e 1008 90 90. Lo strato verde esterno è stato rimosso ma il pericarpo nero rimane. Tale prodotto non può quindi essere classificato come cereale mondato del codice NC 1104 29 10.
2. Polvere di alghe monocellulari morte (<i>spirulina</i> o <i>clorella</i>), presentate anche in forma di compresse, pastiglie o capsule destinate all'alimentazione umana	codice NC 2102 20 90	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 2102, 2102 20 e 2102 20 90. Vedi pure le note esplicative del sistema armonizzato voce 2102, lettera B. La presentazione è ininfluenza per la classifica.
3. Prodotto derivato del latte composto da polvere di latte scremato contenente da 50 a 100 milioni di fermenti lattici vivi (<i>Lactobacillus bulgaricus</i> e <i>Streptococcus thermophilus</i>) per grammo. Il suo tenore di materie grasse, in peso, non supera il 3 %	codice NC 0403 10 11	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 0403, 0403 10 e 0403 10 11. Tale prodotto è essenzialmente un prodotto lattiero del codice NC 0403 piuttosto che una cultura di microorganismi del codice NC 3002.
4. Prodotto, di farina di frumento ottenuto mediante turboseparazione a secco avente le seguenti caratteristiche analitiche (in peso sulla sostanza secca): — tenore di amido: 83 %, determinato secondo il metodo polarimetrico EWERS modificato — tenore di ceneri: 0,4 % — tenore di proteine: 4,5 % circa	codice NC 1101 00 00	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo del codice NC 1101 00 00 e nota 2 del capitolo 11. Questo prodotto presenta le caratteristiche di una farina di frumento. Benché essa sia stata arricchita in amido e impoverita in proteine, non presenta le caratteristiche analitiche necessarie per la classificazione come amido di frumento del codice NC 1108 11 00.
5. Famotidina (DCI)	codice NC 2934 10 00	La classifica è determinata dalle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 2934 e 2934 10 00. Il composto non è una solfanamide del codice NC 2935 poiché l'atomo di zolfo del gruppo SO_2NH_2 non è direttamente legato ad un atomo di carbonio. La sua struttura presenta un ciclo di tiazolo non condensato.
6. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente: — estratto di placenta animale: circa 10 % in peso — olio di germi di mais: circa 40 % in peso — acqua: circa 50 % in peso	codice NC 3823 90 99	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda parte del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica.

Descrizione della merce	Classificazione	Motivazione.
(1)	(2)	(3)
<p>7. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — collagene: circa 3 % in peso — glicerina: circa 44 % in peso — acqua: circa 53 % in peso 	codice NC 3823 90 99	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda parte del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica.
<p>8. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastina: circa 5 % in peso — propan-1,2-diolo: circa 45 % in peso — acqua: circa 50 % in peso 	codice NC 3823 90 99	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda parte del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica.
<p>9. Insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro teste di lettura e di registrazione e riproduzione («mecadeck»)</p>	codice NC 8521 10 39	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2a) e 6 e dal testo dei codici NC 8521, 8521 10 e 8521 10 39. Tale insieme meccanico presenta le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione e videoriproduzione.
<p>10. Prodotto piatto in acciaio non legato, ottenuto col procedimento della colata continua, di dimensioni 1 700 mm × 6 000 mm × 70 mm, presentanti bordi grezzi</p>	codice NC 7208	La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo del codice NC 7208. Le dimensioni del prodotto non risultano da una semplice laminazione grossolana. Deve essere quindi considerato come un prodotto laminato piatto del codice NC 7208 e non come un semiprodotto (bramma) del codice NC 7207.
<p>11. Prodotto piatto in acciaio non legato ottenuto col procedimento della colata continua, di dimensioni 2 520 mm × 4 400 mm × 90 mm, presentanti dei bordi tagliati a fiamma</p>	codice NC 7208	La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo del codice NC 7208. Le dimensioni del prodotto non risultano da una semplice laminazione grossolana. Deve essere quindi considerato come un prodotto laminato piatto del codice NC 7208 piuttosto che come semiprodotto (bramma) del codice NC 7207.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2276/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4122/87 relativo ai contingenti annui all'importazione nel quadro delle restrizioni quantitative (campagna di pesca 1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione⁽³⁾,

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 150 t il contingente di filetti di naselli del genere merluccius spp, congelati, per la campagna 1988; che è dunque opportuno di adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che, a norma dell'articolo 363 paragrafo 1 dell'atto di adesione, il Portogallo può mantenere al riguardo dei paesi terzi delle restrizioni quantitative per taluni prodotti;

considerando che il Portogallo ha inoltrato una richiesta che mira alle soppressioni delle restrizioni quantitative per i calamari, totani e *Illex* spp, congelati; che è opportuno, pertanto, per queste specie di sopprimere il contin-

gente relativo così come la sua ripartizione trimestrale che figura nel regolamento (CEE) n. 4122/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dati relativi ai filetti di naselli del genere merluccius spp, congelati, del codice NC 0304 20 57, di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4122/87, sono sostituiti dai dati seguenti:

Contingente annuo	ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
310	40	40	115	115

2. Nella tabella figurante nella parte B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 4122/87, la riga e le cifre relative ai calamari, totani (*Ommastrephes* spp, *Loligo* spp, *Nototodarus* spp, *Sepioteuthis* spp) e *Illex* spp, congelati, dei codici NC 0307 49 31, 0307 49 33, 0307 49 39, 0307 49 51, 0307 49 59 e 0307 99 11, sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2277/88 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4123/87 che fissa, per la campagna 1988, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 361,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4123/87 della Commissione ⁽¹⁾, ha fissato, per taluni prodotti della pesca, il livello previsionale globale d'importazione per la campagna 1988; che questo livello previsionale comprende, per ciascun prodotto interessato, un contingente annuo di importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che per quanto riguarda il Portogallo, il contingente di filetti congelati di naselli del genere *Merluccius spp.*, inizialmente fissato, per la campagna 1988, dal regolamento (CEE) n. 4122/87 della Commissione ⁽²⁾, è stato aumentato di 150 t con il regolamento (CEE) n. 2276/88 della Commissione ⁽³⁾; che è quindi opportuno adattare in conseguenza per questo Stato membro il livello previsionale globale delle importazioni del prodotto considerato che figura nel regolamento (CEE) n. 4123/87;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4123/87 è modificato come segue :

Nella tabella che figura nella parte B.1 la cifra « 189 » relativa al livello globale delle importazioni di filetti congelati di naselli del genere *Merluccius spp.* del codice NC 0304 20 57 è sostituito dalla cifra « 339 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1987, pag. 24.

⁽³⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2278/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/87 ⁽⁴⁾, ha stabilito gli elenchi delle varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardivo o semi-tardivo, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di *Lolium perenne* L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verranno commercializzate per la prima volta nel corso dellacampagna 1988/1989; che l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di *Lolium perenne* L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 33.

ALLEGATO I

Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva

1. Aberystwyth S 23	46. Fanal (T)	91. Moretti
2. Abonda	47. Final	92. Outsider
3. Albi	48. Fingal	93. Pablo
4. Alsinto	49. Flamingo (T)	94. Parcour
5. Anduril	50. Floret (T)	95. Patora
6. Animo	51. Hercules	96. Pelleas
7. Antrim	52. Hermes	97. Pelo
8. Arno	53. Honneur	98. Perfect
9. Barball	54. Hunter	99. Perma
10. Barcentra (T)	55. Idole	100. Perray
11. Barclay	56. Jetta	101. Pippin
12. Bardetta	57. Karin	102. Player
13. Barenza	58. Kent Indigenous	103. Pleno
14. Barlenna	59. Kerdion	104. Preference
15. Barlet	60. Kosta	105. President
16. Barmega	61. Langa	106. Prester
17. Barry	62. Lamora (Mommersteeg's Weidauer)	107. Profit
18. Bartony	63. Lennox	108. Rally (T)
19. Belfort (T)	64. Lihersa	109. Rathlin
20. Bellatrix	65. Lilope	110. Rival
21. Borvi	66. Limage	111. Ronja
22. Capper	67. Limes	112. Saione
23. Caprice	68. Liparis	113. Salem
24. Chantal	69. Liquick	114. Saver
25. Cigil	70. Liraylo	115. Score (Fair Way)
26. Citadel (T)	71. Lisabelle	116. Semperweide
27. Cockade	72. Lisuna	117. Senator
28. Combi	73. Look	118. Servo
29. Compas	74. Loretta	119. Sisu
30. Condesa (T)	75. Lorina	120. Sommora
31. Contender	76. Lucretia	121. Spargo (T)
32. Corona	77. Madera (T)	122. Splendor
33. Cupido	78. Magella	123. Springfield
34. Danny	79. Magister	124. Sprinter
35. Dinora	80. Majestic	125. Stentor
36. Dolby	81. Mondola	126. Surprise
37. Donata	82. Manhattan	127. Talbot
38. Duramo	83. Maprima	128. Trani
39. Edgar	84. Mascot	129. Tresor
40. Elka	85. Master	130. Trimmer
41. Elrond	86. Meltra RVP (T)	131. Troubadour
42. Emir	87. Mirvan	132. Variant
43. Endura	88. Modus (T)	133. Vigor
44. Ensporta	89. Mombassa	134. Wendy
45. Entrar	90. Mondial	

ALLEGATO II

Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce

1. Atempo (T)	4. Printo
2. Delray	5. Verna Pajbjerg
3. Lenta Pajbjerg	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2279/88 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1988
recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2181/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2181/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che autorizza la trasformazione in alcole delle nettarine e pesche noci ritirate dal mercato nel corso della campagna 1988⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2181/88 ha reso applicabili, fino al termine della campagna 1988, alle nettarine e alle pesche noci le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽³⁾;

considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) di cui sopra sono state stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1561/70, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽⁴⁾, (CEE) n. 1562/70, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽⁵⁾ nonché (CEE) n. 55/72, del 12 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal merca-

to⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1632/84⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno assoggettare alle stesse modalità di applicazione, mutatis mutandis, le operazioni di distillazione effettuate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2181/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni di distillazione delle nettarine e pesche noci effettuate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2181/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67.

⁽⁶⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2280/88 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2114/88⁽⁴⁾; ha avviato, in determinati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, para-

grafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/88⁽⁶⁾, è opportuno modificare, sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, i prezzi d'acquisto conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 43.

ALLEGATO

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto ⁽¹⁾	taglio a pistola ⁽²⁾
AU2	296,622	237,298	222,467
AU3	292,548	234,038	219,411
AR2	294,422	235,538	220,817
AR3	290,204	232,163	217,653
AO2	276,530	221,224	207,398
AO3	272,328	217,862	204,246
CU2	304,775	243,820	228,581
CU3	300,588	240,470	225,441
CU4	292,215	233,772	219,161
CR3	294,981	235,985	221,236
CR4	286,406	229,125	214,805
CO3	278,388	222,710	208,791

⁽¹⁾ Coefficiente di conversione 0,80.

⁽²⁾ Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2281/88 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/88 ⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali, prevista dal regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/88 ⁽⁵⁾, è stata sospesa con regolamento (CEE) n. 2236/88 del Consiglio ⁽⁶⁾ sino alla fine della campagna 1988/1989;

considerando che, data la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, è necessario limitare la durata di validità dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che è opportuno fissare il termine massimo, non prorogabile, entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni autorizzate;

considerando che è opportuno estendere lo scambio di informazioni a tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti lattiero-caseari, anche se il loro valore non supera i 100 000 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad utilizzare il regime per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, non può eccedere tre mesi ».

2. All'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ^(*) destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere quattro mesi.

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 ».

3. All'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione e qualunque sia il codice usato per contrassegnare le condizioni economiche ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1966/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2208/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1966/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	26,40 ⁽¹⁾
1701 11 90	26,40 ⁽¹⁾
1701 12 10	26,40 ⁽¹⁾
1701 12 90	26,40 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,45
1701 99 10	38,45
1701 99 90	38,45 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2283/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2207/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1886/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1886/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 51.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3845	—
1702 20 90	0,3845	—
1702 30 10	—	48,12
1702 40 10	—	48,12
1702 60 10	—	48,12
1702 60 90	0,3845	—
1702 90 30	—	48,12
1702 90 60	0,3845	—
1702 90 71	0,3845	—
1702 90 90	0,3845	—
2106 90 30	—	48,12
2106 90 59	0,3845	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2164/88 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2164/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2164/88, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	29,05 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	24,85 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	29,05 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	24,85 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3158
1701 99 10 100	31,58	
1701,99 10 900	27,02	
1701 99 90 100		0,3158 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Questo importo si applica agli zuccheri bianchi e agli zuccheri greggi con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/410/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 74/151/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 82/890/CEE⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e VI della direttiva 74/151/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo

1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se i serbatoi di carburante liquido, la zavoratura e i livelli sonori ammissibili di tale tipo di trattore rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavoratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se i serbatoi di carburante liquido, la zavoratura e i livelli sonori ammissibili non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue :
al punto 1 sostituire « 1,3 bar » con « 0,3 bar ».

L'allegato IV della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue :
alla terza riga sopprimere le parole « e devono essere metalliche ».

L'allegato VI della direttiva 74/151/CEE è modificato come segue :
— le figure 1 e 2 sono sostituite dalle figure 1 e 2 seguenti :




Figura 1




Figura 2

— Il punto 1.4.2 è modificato come segue :

• 1.4.2. Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato) ».

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita e in relazione allo stato attuale della tecnica, è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 82/890/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che i provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 75/321/CEE è modificato come segue:

- Al punto 2.2.1.2, prima dei termini «... nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare...», aggiungere le parole «non integrati ad altri dispositivi».
- Al punto 2.2.4.1.1, primo comma, la penultima frase e precisamente «il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune.» è sostituita dal testo seguente:
«fatte salve le disposizioni della direttiva 76/432/CEE relativa al frenaggio, qualora esista una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare

40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due sistemi»

Articolo 2

1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:
 - negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei trattori, qualora il dispositivo di sterzo di tale tipo di trattore o di tali trattori sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:
 - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattori il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva,
 - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di sterzo non risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita e in relazione allo stato attuale della tecnica è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 74/152/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 82/890/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 74/152/CEE il punto 1.3 è sostituito dal testo seguente:

- « 1.3 Al momento della prova, il trattore è munito di pneumatici nuovi aventi il raggio massimo di rotolamento previsto dal costruttore per il trattore ».

Articolo 2

1. A partire del 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le cui piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

(88/413/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita, è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 79/622/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 79/622/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo

1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale;

- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non risponda alle prescrizioni della presente direttiva;
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

ALLEGATO

Il testo dei punti 1.4 e 1.4.1 dell'allegato III della direttiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1.4. Prova di sovraccarico (vedi figure 4 a, 4 b e 4 c dell'allegato IV). »

1.4.1. La prova di sovraccarico deve essere effettuata se lo sforzo diminuisce di più del 3 % durante gli ultimi 5 % della deformazione raggiunta nel caso in cui l'energia necessaria è assorbita dalla struttura (vedi figura 4b) ».

Il testo della nota 1.2 in calce alla figura 4 c dell'allegato IV della direttiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Se bF' è $< 0,97 F'$, la prova di sovraccarico va continuata ».

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/414/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 80/720/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 82/890/CEE⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei trattori qualora lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondano alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato come segue :

- Al punto I.4, prima riga, aggiungere dopo le parole « posizioni del piantone dello sterzo e del volante » le parole « ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita ».
- Al punto I.7 :
aggiungere alla prima riga, dopo le parole « punto del tetto » la parola « rigido »,
— aggiungere la nuova frase seguente :
« l'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile ».
- Dopo il punto I.7 aggiungere il nuovo punto I.8 seguente :
« I.8. Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 150 mm ».
- Al punto III.3 aggiungere dopo le parole « che servono all'aerazione » le parole « se esistono ».
- Al punto III.5, terzo paragrafo, penultima riga : dopo la parola « aprirle » aggiungere le parole « o spostarle ».
- Le figure 1, 2 e 3 sono sostituite dalle figure 1, 2 e 3 seguenti :




Figura 1

(Dimensioni in millimetri)




Figura 2
(Dimensioni in millimetri)




Figura 3
(Dimensioni in millimetri)